



# Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze

## A.C. 3634-A

Dossier n° 411/1 - Elementi per l'esame in Assemblea  
6 maggio 2016

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	3634-A
Titolo:	Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
Iniziativa:	Parlamentare
Primo firmatario:	Cirinnà
Date:	
approvazione in Commissione:	4 maggio 2016

### Contenuto

La proposta di legge **C. 3634-A**, già approvata dal Senato e non modificata nel corso dell'esame in Commissione, consta di un **articolo unico** che detta due distinte discipline:

- con la prima (commi da 1 a 35) sono regolamentate le **unioni civili tra persone dello stesso sesso**;
- con la seconda (commi da 36 a 65) è introdotta una normativa sulle **convivenze di fatto** (che può riguardare sia coppie omosessuali che eterosessuali).

Le ultime disposizioni (commi da 66 a 69) riguardano la copertura finanziaria del provvedimento.

### Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso (commi 1-35; 66-69)

Il **comma 1** individua la **finalità della legge** nell'istituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, quale specifica "formazione sociale" ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione, nonché nella disciplina delle convivenze di fatto.

Unione civile

Nel riconoscere a due persone maggiorenni dello stesso sesso il diritto di costituire una unione civile, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni (**comma 2**), si prevede la **registrazione degli atti di unione civile** nell'archivio dello stato civile (**comma 3**). Il documento attestante la costituzione del vincolo deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale (comunione o separazione dei beni) e della loro residenza, oltre che i dati anagrafici e la residenza dei testimoni (**comma 9**).

- chi può costituirla

L'articolo unico dispone ancora in ordine al **cognome dell'unione civile** prevedendo che le parti, mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile, possano indicare un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi; al contrario, i partner potranno anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso (**comma 10**).

E' prevista poi una serie di **cause impeditive** per la costituzione della unione civile (**comma 4**), la presenza di una delle quali determina la nullità dell'unione stessa (**comma 5**):

- cause impeditive

- la sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
- l'interdizione di una delle parti per infermità mentale; in caso sia soltanto promossa la causa di interdizione, il PM può chiedere che si sospenda il procedimento per l'unione civile; quest'ultimo riprende solo dopo la formazione del giudicato sulla causa per l'interdizione;
- la sussistenza di rapporti di affinità o parentela tra le parti (primo comma dell'articolo 87 del codice civile);
- la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio, ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare, la procedura per la costituzione dell'unione civile è sospesa sino a

quando non è pronunciata sentenza di proscioglimento.

Lo stesso **comma 5** stabilisce che **all'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano alcuni articoli del codice civile relativi al matrimonio**: in materia di nuovo matrimonio del coniuge (art. 65) e nullità del nuovo matrimonio (art. 68) nonché le disposizioni in materia di nullità del matrimonio relative all'interdizione (art. 119), all'incapacità di intendere e di volere (art. 120), alla simulazione (art. 123), all'azione del PM (art.125), alla separazione dei coniugi durante il giudizio (art. 126), all'intrasmissibilità dell'azione per impugnare il matrimonio (art. 127), al matrimonio putativo (art. 128), ai diritti dei coniugi in buona fede (art. 129) e alla responsabilità del coniuge in mala fede e del terzo (art. 129-bis).

I commi da 6 a 8 riguardano l'impugnazione. Il **comma 6** prevede la possibile **impugnazione dell'unione civile**, costituita nonostante la presenza di una causa impeditiva o in violazione del citato art. 68 c.c.; titolari dell'impugnazione sono, oltre ad una delle parti dell'unione, gli ascendenti prossimi, il PM e tutti coloro che hanno un interesse legittimo ed attuale al gravame. Si prevede, inoltre, che nel caso di costituzione di una nuova unione civile durante l'assenza di una delle parti, la nuova unione non è impugnabile finché dura l'assenza.

- impugnazione

Il **comma 7** estende sostanzialmente all'unione civile quanto previsto dall'art. 122 c.c. (**violenza ed errore**) per il matrimonio cioè la possibilità, per la parte, di impugnare il matrimonio se il suo consenso:

- è stato estorto con violenza o è stato determinato da timore di eccezionale gravità, determinato da cause esterne alla parte;
- è stato dato per errore sull'identità della persona o per effetto di errore essenziale sulle qualità personali dell'altro contraente (l'errore essenziale è quello che riguarda: la presenza di grave malattia fisica o mentale che impedisca lo svolgimento della vita comune; l'esistenza di una sentenza di condanna alla reclusione non inferiore a 5 anni per delitto non colposo; la dichiarazione di delinquenza abituale o professionale; la circostanza che l'altro coniuge sia stato condannato per delitti concernenti la prostituzione a pena non inferiore a 2 anni).

**Causa impeditiva dell'impugnazione** è la circostanza che vi sia stata coabitazione per un anno dopo la cessazione della violenza o delle cause che hanno provocato il citato timore ovvero dopo la scoperta dell'errore.

Il **comma 8** prevede la possibilità di impugnare in ogni tempo sia il matrimonio che l'unione civile dell'altra parte; analogamente a quanto previsto dall'art. 124 c.c. per il matrimonio, se, invece, viene opposta la nullità della prima unione, tale questione deve essere preventivamente giudicata.

Il **comma 11** disciplina i **diritti e doveri derivanti dall'unione civile** omosessuale, nella sostanza riproducendo il contenuto dell'art. 143 del codice civile sul matrimonio (**ad eccezione dell'obbligo di fedeltà**): con la costituzione dell'unione civile le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; l'unione comporta l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione nonché di contribuire ai bisogni comuni, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo. Il **comma 12**, riproducendo le previsioni dell'art. 144 c.c., stabilisce che **l'indirizzo della vita familiare e la residenza comune** siano concordati tra le parti, spettando a ciascuna di essa il potere di attuare l'indirizzo concordato.

- diritti e doveri

Analogamente al matrimonio, il **comma 13** prevede che il regime patrimoniale ordinario dell'unione civile consista nella **comunione dei beni** (art. 159 c.c.), fatta salva la possibilità che le parti formino una **convenzione patrimoniale**; a quest'ultima si applicano le disposizioni del codice civile relative a forma (art. 162), modifica (art. 163), simulazione (art. 164) e capacità dell'inabilitato (art. 166) per la stipula delle convenzioni matrimoniali. Anche in tal caso, come nel matrimonio, resta ferma la possibilità di optare per la **separazione dei beni**. Lo stesso comma 13, sancendo l'inderogabilità per i contraenti dei diritti e doveri derivanti dalla costituzione dell'unione civile, stabilisce in tema di **regime patrimoniale** l'applicazione della disciplina delle sezioni II (fondo patrimoniale, artt. 167-171), III (comunione legale, artt. 177-197), IV (comunione convenzionale, artt. 210 e 211), V (separazione dei beni, artt. 215-219) e VI (impresa familiare, art. 230-bis) del libro primo, titolo VI, del codice civile.

Il **comma 14** estende alle unioni civili tra persone dello stesso sesso la disciplina dell'art. 342-ter c.c., prevedendo la possibilità che il giudice, su istanza della parte, applichi con decreto uno o più provvedimenti relativi al cd. **ordine di protezione** in caso di grave pregiudizio per l'integrità fisica o morale di una delle parti (con cui ordina all'altra parte la cessazione della condotta pregiudizievole, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto

- estensione di istituti civilistici

di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante e ai luoghi di istruzione dei figli della coppia; richiede l'intervento dei servizi sociali del territorio o di un centro di mediazione familiare, nonché delle associazioni di sostegno e accoglienza a donne e minori vittime di abusi e maltrattati; impone il pagamento periodico di un assegno a favore delle persone conviventi che, per effetto dei provvedimenti adottati, rimangono prive di mezzi adeguati).

Il **comma 15** prevede:

- che la scelta dell'**amministratore di sostegno** da parte del giudice tutelare ricada, ove possibile, sulla parte dell'unione civile;
- che l'iniziativa per l'**interdizione e l'inabilitazione** spetti anche alla parte dell'unione civile che, al cessare della causa, può chiederne la revoca.

Il **comma 16** stabilisce che la **violenza** è causa di annullamento del contratto - analogamente a quanto previsto in generale dall'art. 1436, primo comma, del codice civile - anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.

Il **comma 17** stabilisce che, in caso di **morte del prestatore di lavoro** (parte dell'unione civile) vada corrisposta anche all'altra parte dell'unione sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120 c.c.).

Il **comma 18** prevede che, analogamente a quanto previsto per i coniugi, tra le parti dell'unione civile la **prescrizione** rimanga sospesa.

Il **comma 19** estende all'unione civile omosessuale la disciplina sugli **obblighi alimentari** prevista dal codice civile (libro primo, titolo XIII).

- obbligo degli alimenti

Trovano altresì applicazione alle unioni civili anche gli articoli 116, primo comma (matrimonio dello straniero nello Stato), 146 (allontanamento dalla residenza familiare), 2647 (costituzione del fondo patrimoniale e separazione dei beni), 2653, primo comma, n. 4 (trascrizione delle domande di separazione degli immobili dotali e di scioglimento della comunione tra coniugi avente per oggetto beni immobili) e 2659 (nota di trascrizione) oltre - come si è visto - l'articolo 2941, primo comma n. 1) (sospensione della prescrizione tra i coniugi), del codice civile.

Il **comma 20 - fatte salve le disposizioni** del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull'adozione (L. 4 maggio 1983, n. 184) - prevede che le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei regolamenti, negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, trovino applicazione anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.

Il **comma 21** estende ai partner dell'unione civile parte della disciplina sulle **successioni** riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile; si tratta delle disposizioni: dei Capi III (Dell'indegnità) e X (Dei legittimari) del Titolo I; dell'intero Titolo II (Delle successioni legittime); dei Capi II (Della collazione) e V-bis (Del patto di famiglia) del Titolo IV.

- diritti successori

I successivi commi riguardano le seguenti ipotesi di **scioglimento dell'unione** civile, che riprendono gran parte della normativa relativa al divorzio (L. 898/1970):

- per morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti (**comma 22**);
- nella gran parte delle ipotesi in cui può essere chiesto il divorzio da uno dei coniugi (art. 3, n. 1 e n. 2, *lett. a), c), d)* ed *e)* legge 898/1970) (**comma 23**);
- per volontà dei partner manifestata davanti all'ufficiale di stato civile; la domanda di scioglimento va proposta decorsi tre mesi dalla data in cui tale volontà è manifestata (**comma 24**);
- a seguito della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso di una delle parti (**comma 26**);

Recependo il *dictum* della Corte costituzionale (sentenza 11 giugno 2014, n. 170), il **comma 27** prevede una ipotesi di unione civile derivante dal matrimonio; se, infatti, dopo la rettificazione di sesso, i coniugi manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio o non cessarne gli effetti civili, questo **si trasforma automaticamente in unione civile tra persone dello stesso sesso**.

- trasformazione del matrimonio in unione civile

Il **comma 25** estende alle unioni civili gran parte della disciplina della legge sul divorzio (tra esse, si segnala l'obbligo di una delle parti di somministrare periodicamente un **assegno di mantenimento** a favore dell'altro quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive; la possibilità di **rivedere l'entità dell'assegno** qualora sopravvengono giustificati motivi; la possibilità di imporre all'obbligato di prestare idonea **garanzia** reale o personale se esiste il pericolo che egli possa sottrarsi all'adempimento degli obblighi; la sua **responsabilità penale** - ex art. 570 c.p. - ove si sottragga alla corresponsione dell'assegno; il diritto ad una **percentuale dell'indennità di fine rapporto** percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro)

- negoziazione assistita e divorzio davanti al sindaco

nonchè le disposizioni processuali in materia di famiglia e stato delle persone (libro quarto, titolo II, c.p.c.). Prevede l'**applicazione alle stesse unioni civili** delle discipline acceleratorie della separazione e dello scioglimento del matrimonio di cui agli artt. 6 (**negoziata assistita**) e 12 (**procedura semplificata davanti al sindaco** quale ufficiale di stato civile) del decreto legge 132 del 2014 (conv. dalla legge 162 del 2014).

I **commi da 28 a 31** prevedono una **delega al Governo per l'ulteriore regolamentazione dell'unione civile** tra persone dello stesso sesso.

Delega al  
Governo

La normativa delegata è adottata su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali e degli affari esteri e con l'ordinario coinvolgimento delle Commissioni parlamentari competenti (chiamate a pronunciarsi in via consultiva anche una seconda volta in caso di mancato recepimento del primo parere). L'adozione del decreto (o dei decreti) legislativi avviene sulla base dei seguenti **principi e criteri direttivi**:

- adeguamento alla disciplina del provvedimento in esame delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni (lettera a);
- modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina della unione civile omosessuale italiana alle coppie omosessuali che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo (lettera b);
- modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento del provvedimento in esame delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (lettera c).

Nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con la stessa procedura, il Governo potrà adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, ulteriori disposizioni integrative e correttive.

I commi 32 e 33 modificano gli articoli 86 e 124 del codice civile, **equiparando il vincolo giuridico derivante dall'unione civile a quello derivante dal matrimonio**. Il **comma 32** modifica l'articolo 86 (libertà di stato) inserendo fra le **cause di invalidità del matrimonio** anche la sussistenza di una precedente unione civile tra persone dello stesso sesso. Il **comma 33** prevede, di conseguenza, modificando l'art. 124 (vincolo del precedente matrimonio) l'impugnabilità in ogni tempo da parte del coniuge della precedente unione civile contratta dall'altro coniuge. Il **comma 34** demanda ad un DPCM, su proposta del Ministro dell'interno, la **disciplina transitoria** necessaria all'adeguamento della tenuta dei registri di stato civile fino alla vigenza dei decreti legislativi in materia di cui al comma 28, lett. a). Il **comma 35** prevede, infine, che l'**efficacia delle disposizioni** in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (ovvero i commi da 1 a 34) decorra dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

Unione civile  
come causa di  
invalidità del  
matrimonio

I **commi da 66 a 69** disciplinano la **copertura finanziaria delle disposizioni relative alle sole unioni civili**. In particolare, il comma 66 individua gli oneri e ne dispone la copertura fino al 2025, autorizzando il Ministro dell'economia a provvedere alle relative variazioni di bilancio (comma 69).

Copertura  
finanziaria

Il comma 67 prevede che il Ministro del lavoro debba procedere ad un monitoraggio di tali oneri, sulla base di dati comunicati dall'INPS; in caso di scostamenti rispetto alle previsioni il Ministro dell'Economia è autorizzato a provvedere, dovendo altresì riferire con apposita relazione alle Camere (comma 68).

### Disciplina delle convivenze (commi 36-65)

La seconda parte del provvedimento è dedicata alla disciplina della **convivenza di fatto**, istituto che può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Il **comma 36** definisce i conviventi di fatto come **due persone maggiorenni**:

Definizione di  
conviventi di  
fatto

- non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da unione civile,
- unite **stabilmente** da **legami affettivi** di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale
- **coabitanti** ed aventi dimora abituale nello stesso comune. Il **comma 37**, infatti, richiama ai fini dell'accertamento della stabile convivenza il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico ([D.P.R. n. 223 del 1989](#)).

Il **comma 38** estende ai conviventi di fatto i diritti spettanti al coniuge in base all'ordinamento penitenziario.

Estensione ai  
conviventi di

Il **comma 39** riconosce ai conviventi di fatto un reciproco diritto di visita, di assistenza e di

accesso alle informazioni personali in **ambito sanitario**, analogamente a quanto previsto oggi per i coniugi e i familiari.

alcuni diritti dei coniugi

I **commi 40 e 41** riconoscono a ciascun convivente di fatto la facoltà di designare (in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità, alla presenza di un testimone) il partner come **rappresentante**, con poteri pieni o limitati per l'assunzione di decisioni in materia di salute, anche in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere ovvero, in caso di morte, per le scelte relative alla **donazione di organi** e alle modalità delle esequie.

Poteri di rappresentanza nelle scelte mediche

I **commi da 42 a 45** riconoscono ai conviventi alcuni diritti inerenti alla **casa di abitazione**, codificando alcuni orientamenti già espressi dalla giurisprudenza.

Diritti relativi all'abitazione

In particolare, in caso di **morte del proprietario della casa** di comune residenza, il **comma 42** riconosce al convivente di fatto superstite il **diritto di abitazione** per 2 anni (che diventano 3 anni in caso di coabitazione di figli minori o di figli disabili del convivente superstite) o per un periodo pari alla durata della convivenza se superiore a 2 anni, e comunque fino ad un **massimo di 5 anni**. In base al **comma 43**, il diritto di abitazione viene meno se il convivente superstite cessa di abitare stabilmente nella casa o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.

Il **comma 44** riguarda invece la successione nel **contratto di locazione** della casa di comune residenza, prevedendo tale facoltà per il convivente di fatto in caso di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto.

Il **comma 45** dispone in ordine all'inserimento nelle **graduatorie** per l'assegnazione di alloggi di **edilizia popolare**, equiparando il rapporto di convivenza a quello di coniugio ai fini di eventuali titoli o cause di preferenza nella formazione delle graduatorie stesse.

Il **comma 46** introduce nel codice civile l'articolo 230-ter per disciplinare i diritti del convivente nell'attività di impresa. La nuova disposizione riconosce al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa del partner il **diritto di partecipazione agli utili** commisurato al lavoro prestato. Tale diritto non sussiste qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato.

Impresa familiare

I commi 47 e 48 ampliano le facoltà riconosciute al convivente di fatto nell'ambito delle misure di protezione delle persone prive di autonomia, facoltà già in parte previste dalla normativa vigente. In particolare, il **comma 47** modifica l'articolo 712 del codice di procedura civile, per inserire fra i soggetti che devono essere indicati nella domanda per l'**interdizione o l'inabilitazione** anche il convivente di fatto. Il **comma 48** riconosce al convivente di fatto la facoltà di essere nominato tutore, curatore o **amministratore di sostegno** del partner dichiarato interdetto o inabilitato o che presenti i requisiti per l'amministrazione di sostegno.

Interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno

Il **comma 49** recepisce orientamenti giurisprudenziali consolidati equiparando la convivenza di fatto al rapporto coniugale ai fini del **risarcimento del danno da fatto illecito**. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si dovranno applicare i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.

Risarcimento del danno

I commi da 50 a 63 disciplinano il **contratto di convivenza**.

Si tratta di un accordo attraverso il quale i conviventi possono **disciplinare i loro rapporti patrimoniali (comma 50)**, che deve avere le seguenti caratteristiche formali, da rispettare anche in caso di successive modifiche o risoluzione (**comma 51**):

Contratto di convivenza  
- finalità  
- forma

- forma scritta (a pena di nullità);
- atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di scrittura privata, un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.

Ai soli fini dell'opponibilità ai terzi, una **copia** dell'accordo deve essere **trasmessa al comune** di residenza per l'iscrizione all'anagrafe. A tale adempimento dovranno provvedere il notaio o l'avvocato che sono intervenuti nella redazione (**comma 52**). Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche dovrà avvenire nel **rispetto del codice della privacy (d.lgs. n. 196 del 2003)** e i dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non dovranno costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza (**comma 55**).

Il **comma 53** specifica i possibili contenuti del contratto, attraverso il quale le parti possono fissare la comune residenza, indicare le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, scegliere il regime patrimoniale della **comunione dei beni** (modificabile in qualunque momento nel corso della convivenza, in base al **comma 54**).

- contenuto

Il contratto non può essere sottoposto a termine o condizione (**comma 56**) ed è **nullo** nei seguenti casi (**comma 57**):

- nullità

- in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di

convivenza;

- se una delle parti è minorenni;
- se una delle parti è interdetta;
- se una delle parti è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra (impedimento al matrimonio in base all'art. 88 c.c.);
- in mancanza degli ulteriori requisiti previsti dal comma 36 (assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione; assenza di un legame affettivo stabile di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale).

Il **comma 58** precisa che gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di omicidio del coniuge (art. 88 c.c.), fino alla sentenza di proscioglimento. La sospensione non risulta quindi riferita espressamente - verosimilmente in ragione del diverso regime giuridico - alle ipotesi di omicidio di una parte di una unione civile o di una parte contraente di altra convivenza di fatto.

Il contratto di convivenza si risolve, invece, in caso di (comma 59):

- risoluzione

- **morte**. Il convivente superstite o gli eredi del deceduto dovranno notificare l'estratto dell'atto di morte al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, che provvederà a notificare il contratto con questa annotazione all'anagrafe del comune di residenza (**comma 63**);
- **recesso unilaterale** o di comune **accordo** tra le parti. In questo caso il provvedimento richiede il rispetto delle formalità previste per la conclusione del contratto e prevede - se i conviventi avevano scelto la comunione legale dei beni - lo scioglimento della stessa. Il **comma 60** rinvia, in quanto compatibili, alle disposizioni del codice civile che regolano la comunione legale nel matrimonio (artt. 177-197) e prevede che, se dal contratto di convivenza derivavano diritti reali immobiliari, al trasferimento degli stessi deve provvedere un notaio. In caso di **recesso unilaterale**, il notaio o l'avvocato che ricevono l'atto devono notificarne una copia all'altro contraente; se la casa di abitazione è nella disponibilità del recedente, l'atto di recesso dovrà concedere al convivente almeno 90 giorni per lasciare l'abitazione (**comma 61**);
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed una terza persona. In questo caso la parte che ha contratto il matrimonio o l'unione civile deve notificare al convivente di fatto l'estratto di matrimonio o di unione civile; una copia dovrà essere notificata anche al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza (**comma 62**).

Il **comma 64** modifica la [legge n. 218 del 1995](#), di riforma del sistema italiano di **diritto internazionale privato**, introducendovi il nuovo art. 30-bis in materia di contratti di convivenza. La nuova disposizione prevede che ai contratti di convivenza si applichi la legge nazionale comune dei contraenti; in caso di convivenza tra cittadini di nazionalità diversa, si applicherà la legge del luogo ove si svolge prevalentemente la convivenza. La disposizione fa comunque salve le norme nazionali, internazionali ed europee che regolano il caso di cittadinanza plurima.

Legge applicabile

Il **comma 65** disciplina, alla cessazione della convivenza di fatto, il **diritto agli alimenti**. Il diritto del convivente a ricevere dall'altro gli alimenti deve essere affermato da un **giudice** in presenza dei seguenti presupposti (mutuati dall'art. 438 del codice civile):

Diritto agli alimenti

- il convivente versa in stato di bisogno;
- il convivente non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

La durata dell'obbligo alimentare, determinato dal giudice, è proporzionato alla durata della convivenza; la misura degli alimenti è quella prevista dal codice civile (art. 438, secondo comma, che individua come parametro il bisogno di chi domanda e le condizioni economiche di chi deve somministrarli, specificando che gli alimenti non devono superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto riguardo alla sua posizione sociale). La riforma antepone l'obbligo alimentare dell'ex-convivente a quello che grava sui fratelli e le sorelle della persona in stato di bisogno.

## Discussione e attività istruttoria in Commissione in sede referente

La Commissione Giustizia ha avviato l'esame del provvedimento il 3 marzo 2016 dedicandovi tredici sedute e deliberando lo svolgimento di una indagine conoscitiva.

Nel corso dell'indagine sono stati auditi il presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli, i costituzionalisti Stefano Ceccanti, Lorenza Violini, Francesco Saverio Marini, Filippo Vari e i professori di diritto civile Enrico Quadri e Luigi Balestra. La Commissione ha sentito anche alcuni magistrati (Monica Velletri, magistrato presso il Tribunale di Roma; Domenico Airoma, procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord) ed esponenti di associazioni e comitati (in particolare, i rappresentanti dell'Associazione ProVita onlus, dell'Associazione Famiglie Arcobaleno, dell'Associazione «Avvocatura per i diritti LGBTI - Rete

Indagine conoscitiva

Lenford», del comitato "Difendiamo i nostri figli" e del Centro studi Livatino).

La Commissione ha concluso l'esame del provvedimento il 4 maggio scorso, senza apportare modifiche al testo già approvato dal Senato.

## I pareri espressi dalle Commissioni in sede consultiva

Sul provvedimento hanno espresso parere favorevole le Commissioni Affari costituzionali, Affari Esteri, Finanze, Lavoro e Affari sociali.

Il Comitato per la legislazione ha *condizionato* il rispetto dei parametri previsti dall'art. 16-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, alla verifica della coerenza del combinato disposto dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c) (che delegano il Governo a modificare con fonte di rango primario disposizioni di natura regolamentare), e comma 34, e alla soppressione del terzo periodo del comma 30 che consente il ricorso alla tecnica dello scorrimento del termine per l'esercizio della delega. Sotto il medesimo profilo il Comitato ha altresì *osservato* che si dovrebbero coordinare le disposizioni contenute al comma 8 e al comma 33, valutando in particolare la soppressione del primo e la riformulazione del secondo al fine di inserirvi una ulteriore novella all'articolo 124 del codice civile con la quale si preveda che anche la nullità della precedente unione civile, se opposta, sia preventivamente giudicata.

Il Comitato ha *osservato* anche che, sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione, si dovrebbe invece valutare la soppressione del comma 35 e si dovrebbe specificare, al comma 36, il grado di parentela e di affinità che rappresenta un impedimento alla convivenza di fatto.

Infine, il Comitato ha *raccomandato*, sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente, che nell'esercizio della delega prevista nell'ambito della regolamentazione delle unioni civili, il legislatore interpreti il comma 28 come volto a delegare il Governo ad adottare tutte le modificazioni ed integrazioni normative necessarie ad assicurare il coordinamento con la riforma dei codici vigenti.